



Lombarda Vita S.p.A.  
Gruppo Cattolica Assicurazioni

# ***PreviNext – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione***

(ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

**Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5056**

## **DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI**

Il presente documento è parte integrante della disciplina della partecipazione a PreviNext – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione. Il documento sulle anticipazioni ha lo scopo di fornire informazioni generali utili all'iscritto per l'esercizio della facoltà di anticipazione di una parte della posizione previdenziale maturata.

Lombarda Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Documento sulle Anticipazioni.

Il presente documento è valido a partire dall'1 aprile 2017.



LOMBARDA VITA S.P.A. - Sede legale: Corso Martiri della Libertà, 13 - 25122 Brescia (Italia) - Pec: lombardavita@pec.gruppocattolica.it - C.F./P.I. e n. di iscrizione al registro delle imprese di Brescia 03571340177 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Brescia n. 420262 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00138 - Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Capitale Sociale Euro 185.300.000,00 interamente versato - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1781 del 29 gennaio 2001 - G.U. n. 34 del 10 febbraio 2001 - Società soggetta all'attività di direzione e coord. da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona  
[www.lombardavita.it](http://www.lombardavita.it)

## DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

### 1. Requisiti di accesso, modalità e misura delle prestazioni

La richiesta di anticipazione può essere effettuata esclusivamente durante la fase di accumulo. I requisiti di accesso e la misura delle prestazioni sono descritti nella disciplina contenuta nella tabella che segue.

Motivazione	Misura massima	Periodo consentito per l'esercizio
Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'Aderente, al coniuge o ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche	75% della posizione individuale maturata	In qualsiasi momento
<p>Acquisto della prima casa di abitazione, per l'Aderente o per i figli.</p> <p>Realizzazione, sulla prima casa di abitazione, di interventi di (***):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manutenzione ordinaria;</li> <li>- manutenzione straordinaria;</li> <li>- restauro e risanamento conservativo;</li> <li>- ristrutturazione edilizia,</li> </ul> <p>di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</p>		Decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari (**)
Soddisfazione di ulteriori esigenze dell'Aderente	30% della posizione individuale maturata (*)	

(\*) Le somme complessivamente percepite per l'anticipazione in questione non possono comunque eccedere il 30 per cento della posizione individuale maturata, calcolato anche sulle eventuali precedenti anticipazioni ottenute per il medesimo titolo e non reintegrate.

(\*\*) Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

(\*\*\*) Gli interventi edilizi ammessi sono i seguenti (lettere a, b, c, e d del comma 1, art. 3 del DPR 380/2001):

- "interventi di manutenzione ordinaria", ovvero gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

- "interventi di manutenzione straordinaria", ovvero le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- "interventi di restauro e di risanamento conservativo", ovvero gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- "interventi di ristrutturazione edilizia", ovvero gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati degli interessi maturati nel tempo, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

La domanda di anticipazione deve contenere la motivazione che ne giustifichi la richiesta e all'invio della stessa deve essere allegata la documentazione che segue:

*Nel caso di spese sanitarie:*

1. certificato della competente struttura pubblica (A.S.L.) che attesti l'esistenza della gravità della situazione e del carattere straordinario della terapia e/o dell'intervento ai sensi dell'art. 11 comma 7 lettera a) del D.lgs. 252/2005, nonché la relativa entità della spesa sanitaria da sostenere;
2. nel caso di spesa sanitaria a seguito di gravissime situazioni relative al coniuge o ai figli dell'Aderente, certificato storico di famiglia (o stato di famiglia, se il familiare è convivente) che attesti il rapporto coniugale o filiale.

*Nel caso di acquisto della prima casa di abitazione:*

L'acquisto della prima casa può essere effettuato tramite:

1. contratto di compravendita. In tal caso allegare:
  - a) copia dell'atto notarile o dell'atto preliminare di compromesso;
  - b) nell'eventualità in cui sia stato consegnato l'atto preliminare di compromesso, entro 6 mesi dall'anticipazione dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e certificato di residenza che attesti che l'immobile è stato effettivamente adibito a prima abitazione;
  - c) nel caso di acquisto della prima casa di abitazione per i figli dell'Aderente, certificato storico di famiglia che riporti l'indicazione del rapporto filiale;
2. assegnazione da cooperativa. In tal caso dovrà essere consegnata:
  - a) copia dell'atto di assegnazione e piano finanziario che attesti il possesso della quota;
  - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti il requisito di prima casa di abitazione;
  - c) nel caso di acquisto della prima casa di abitazione per i figli dell'Aderente, certificato storico di famiglia che riporti l'indicazione del rapporto filiale;

3. costruzione in proprio. In tal caso allegare:
  - a) copia del titolo di proprietà o atto di compravendita del terreno;
  - b) copia della concessione edilizia;
  - c) fatture relative alle spese sostenute ovvero preventivi di spesa di operatori specializzati del settore; in tale ultimo caso, sarà effettuata una prima erogazione in anticipo pari al 50% dell'importo deliberato mentre le successive erogazioni avverranno previa esibizione delle fatture relative ai lavori già oggetto di anticipo;
  - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti il requisito di prima casa di abitazione;
  - e) nel caso di acquisto della prima casa di abitazione per i figli dell'Aderente, certificato storico di famiglia che riporti l'indicazione del rapporto filiale.

L'anticipazione per la ristrutturazione della prima casa di abitazione può essere concessa per interventi, di importo non inferiore a Euro 10.000,00 al netto degli oneri accessori, perfezionati nei sei mesi precedenti o susseguenti la data della richiesta, di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento.

*Nel caso di realizzazione di interventi sulla prima casa di abitazione:*

1. dichiarazione che attesti la proprietà dell'immobile a titolo di prima casa di abitazione;
2. comunicazione concernente la data di inizio lavori e contenente i dati catastali dell'immobile (in mancanza dei dati catastali è sufficiente la fotocopia della domanda di accatastamento);
3. abilitazioni amministrative richieste in base alla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori e cioè, a seconda della tipologia di lavori, la denuncia di inizio attività, l'autorizzazione o la concessione. In caso di manutenzione ordinaria, non essendo previsto alcun titolo abilitativo, e trattandosi solo del caso di intervento sulle parti comuni, è sufficiente inoltrare la delibera assembleare;
4. nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio residenziale, fotocopia della delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori (se si tratta di interventi che richiedono la preventiva delibera assembleare) e della tabella millesimale relativa alla ripartizione delle spese in caso di interventi di recupero effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Qualora successivamente alla trasmissione della tabella millesimale di ripartizione delle spese l'importo preventivato venga superato, è necessario spedire la nuova tabella di ripartizione delle spese;
5. in caso di anticipazione richiesta per la prima casa dei figli dell'Aderente, certificato storico di famiglia che riporti l'indicazione del rapporto filiale.

*Nel caso di ulteriori esigenze dell'Aderente:*

L'anticipazione viene concessa dalla Compagnia a semplice richiesta dell'interessato senza necessità di allegare una specifica ed ulteriore documentazione.

## **AVVERTENZA**

**La liquidazione di somme a titolo di anticipazione riduce il valore della posizione individuale maturata.**

**La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere all'Aderente ulteriore documentazione al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.**

## **2. Reintegro dell'anticipazione**

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente, in qualsiasi momento. Le somme versate dall'Aderente per reintegrare le anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di € 5.164,57). Sui reintegri eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

### **3. Deroga recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016**

In deroga a quanto specificato sopra, la legge di conversione 229/2016 del decreto legge 17/10/2016 n.189 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ha disposto, all'art. 48, comma 13-bis, che per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dal terremoto del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016, alle richieste di anticipazione per acquisto/ristrutturazione della prima casa o per ulteriori esigenze, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto legge sopracitato (e consultabili al link <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/17/16A08716/sq>), si applica in via transitoria quanto previsto dal D.lgs. 252/2005 per l'anticipazione per spese sanitarie.

I residenti delle zone colpite dai predetti eventi sismici possono quindi usufruire fino al 24 agosto 2019 delle anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per ulteriori esigenze dell'iscritto (lett. b) e c) dell'art. 11, comma 4, del D.lgs. 252/2005, per le quali è richiesto il requisito minimo di partecipazione alla forma pensionistica di otto anni), secondo quanto previsto per le anticipazioni per spese sanitarie (lett. a) del medesimo articolo, che non contempla vincoli di anzianità di partecipazione), a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare. Tuttavia, le richieste conservano le loro caratteristiche sia in relazione ai motivi (acquisto della prima casa di abitazione o sua ristrutturazione ed ulteriori esigenze) sia in relazione agli importi erogabili (75 per cento nel primo caso e 30 per cento nel secondo).

Le richieste di anticipazione degli iscritti che intendono usufruire delle previsioni del decreto legge n. 189/2016, devono essere corredate, oltre che dalla documentazione elencata ai precedenti punti del presente documento sulle anticipazioni, dal certificato di residenza storico ovvero da una dichiarazione sostitutiva di certificazione circa la residenza, alla data degli eventi sismici, in uno dei Comuni indicati nel decreto legge n. 189/2016.

Per quanto concerne i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni, tra le altre, di cui all'art. 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità della casa di abitazione, ai sensi del DPR 445/2000, con trasmissione agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS territorialmente competenti.

Secondo il comma 2, le misure del decreto legge – tra cui devono intendersi comprese anche quelle di cui all'art. 48, comma 13-bis – possono applicarsi anche in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in Comuni diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 ma rientranti nelle Regioni interessate dagli eventi sismici (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo), su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi subiti e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

### **4. Regime fiscale delle anticipazioni**

Per il trattamento fiscale delle anticipazioni si rinvia all'apposita sezione del Documento sul regime fiscale.